

AVV. GIUSEPPE GIUNTA
Via G. La Scala, 7 - 98044 SAN FILIPPO DEL MELA (Me)
Tel. 3485172619 - Email: studiotelegiunta@tiscali.it

1051P. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 6 APR 2011
1° DIPARTIMENTO C.O.P.A.

Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione di Milazzo

Atto di citazione per chiamata in causa

Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE GIUNTA, quale rappresentante in giudizio, giusta procura in calce al presente atto, ^{del} La Sig.ra **MARCELLA VENTO**, nata a Milazzo il 22 gennaio 1963 ed ivi residente in via Col. Magistri, 27, ed elettivamente domiciliata in Milazzo in piazza San Francesco, 11, presso l'Avv. Giuseppe Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato al Comune di Milazzo in data 4 agosto 2010.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
06/04/2011
Protocollo n° 0013143/11

PREMESSO

- l'atto di citazione di seguito trascritto

"Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE GIUNTA, quale rappresentante in giudizio, giusta procura in calce al presente atto, della Sig.ra MARCELLA VENTO, nata a Milazzo il 22 gennaio 1963 ed ivi residente in via Col. Magistri, 27, ed elettivamente domiciliato in Milazzo in piazza San Francesco, 11, CITA il COMUNE DI MILAZZO, con sede presso la Residenza Municipale di Milazzo in persona del Sindaco pro tempore, a comparire davanti al Tribunale di Barcellona P.G. - Sezione di Milazzo, all'udienza che si terrà il giorno 20/01/2011, ore di rito, Sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi, nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. entro 20 giorni prima della predetta udienza oppure di quella fissata ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c. del Giudice Istruttore con l'espresso l'avvertimento che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentire ed accogliere la seguente domanda, in ordine alla quale si premette: IN FATTO 1. che, il giorno 20 (venti) del mese di aprile dell'anno 2008 (duemilaotto), alle ore 11e30, la Sig.ra Vento, percorreva in bicicletta la via Tukery di Milazzo, all'altezza della piazza sita di fronte al Tiro a segno (si v. foto allegate), nell'immediatezza della segnaletica indicante il limite di velocità, in direzione nord; 2. che, la stessa procedeva tenendosi nella parte destra della carreggiata, quando improvvisamente la ruota della bicicletta sprofondava in un tombino parzialmente privo di copertura, e la stessa veniva

Grat. N. 13809
SPECIFICA

1356/02
07 APR. 2011

13/7/2011

11
A vv. Se file
334-663403

balzata violentemente dalla bicicletta, finendo a terra e urtando in parte col marciapiede ed in parte col cassonetto posto nelle immediate vicinanze; 3. che, la condizione del tombino non era delimitata da strisce di protezione, né segnalata in alcun modo; 4. che, il tombino parzialmente sprovvisto della griglia di protezione si è manifestato quale insidia stradale, in quanto per la sua posizione sulla carreggiata (si v. foto allegata), per la peculiare conformazione della griglia protettiva parzialmente rovinata, ma in modo sufficiente a consentire lo sprofondamento del copertone al proprio interno (si v. foto allegate) e per la citata mancata segnalazione, ha rappresentato una insidia imprevedibile per il conducente; 5. che, in conseguenza del predetto sinistro, la conducente della bicicletta, Sig.ra Vento Marcella, veniva soccorsa e medicata presso l'Ospedale di Milazzo, come da documentazione che si allega; 6. che, l'Ente convenuto veniva diffidato al risarcimento dei danni, con lettera raccomandata a/r n. 10206703461-0 del 29 aprile 2008; 7. che la parte attrice ha riportato lesioni, così come risultano dalla documentazione medica che si allega e postumi invalidanti specifici, giusta relazione medica del Dott. Miano, che si allega. **IN DIRITTO** 8. che, la responsabilità dell'evento è imputabile in via esclusiva al Comune di Milazzo quale Ente proprietario (e custode) responsabile ex art. 2051 cod. civ. per il "danno cagionato dalle cose che ha in custodia", nonché soggetto obbligato alla manutenzione della strada in questione. A tal proposito, infatti, la Suprema Corte ha in più sedi ribadito che: - "dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) discende l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, - "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante. Quanto agli incidenti causati da un'anomalia della strada, ad esempio un avvallamento, scatta l'obbligo di risarcimento in capo all'ente proprietario, che ha il potere-dovere di vigilare - al di là delle dimensioni dell'infrastruttura e del patrimonio viario - salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per

evitare il danno" (Cass. Civ, sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427); 9. che, per altro verso, il sinistro è incontestabilmente riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dalla norma del 2043 recependo il principio del "neminem ledere", atteso che non aveva detto Ente territoriale provveduto alla eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto. Tale condotta del Comune risulta essere in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza (Cass. Civ., sent. n. 15061/2003); 10. che unanime e consolidata giurisprudenza ha individuato una specifica responsabilità in capo all'Ente proprietario proprio in ragione della responsabilità per le cose in custodia ex art. 2051 c.c., precisando la necessità di segnalare buche, tombini, lavori in corso e insidie di diverso genere presenti sulle strade (sul punto, si v. Cass. n. 11709 del 2009). 11. che il danno subito dalla Sig.ra Vento nel sinistro de quo può essere quantificato in complessivi € 15.000,00, avendo riportato invalidità permanente all'08 % come meglio indicato e specificato nella relazione medica e conteggio che si allegano. 12. Che la signora Vento ha anticipato la somma di euro 600,00 per le spese mediche che devono essere rimborsate. 13. Che la bici è andata distrutta e va risarcito il suo valore pari ad euro 150,00. **CONCLUSIONI** "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - **accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Milazzo per le lesioni, patrimoniali e non, dirette ed indirette, subite dalla Sig.ra Marcella Vento a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, - condannare il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 15750,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria chiede**

a) ammettersi interrogatorio formale, della parte convenuta sui capitoli di cui in premessa e che in questa sede s'intendono riportati, preceduti dalle parole "Vero che ...?" b) ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze di fatto. Indica a testi i signori Cattafi Giuseppe, e Puglisi Francesco, riservando l'indicazione di altri testi nei termini di legge. c) Ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura e l'entità delle lesioni patrimoniali subite dalla signora Vento

Marcella. Con riserva di articolare ulteriore mezzi di prova, testimoniale e documentale, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in fascicolo di parte, i seguenti atti e documenti: 1) copia riproduzione fotografica 2) copia certificazione medica 3) copia raccomandata a.r. relativa alla messa in mora del Comune di Milazzo e successiva lettera del 23/05/08, lettera del Comune del 13/05/08. 4) copia relazione del dottor Miano.

Ai fini della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è pari a € 16.000,00. Si comunica, inoltre, che ogni eventuale comunicazione e notificazione potrà essere effettuata al seguente numero di fax 0909223545, ovvero all'indirizzo di posta elettronica che qui di seguito si indica studiolegalegiunta@tiscali.it".

- Il convenuto si costituiva in giudizio a mezzo della comparsa di risposta del seguente tenore:

"TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

Comparsa di costituzione e risposta

Il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in via G. Medici n. 8 presso lo studio dell'aw. Antonia La cava, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione (all. 1) e giusta Delibera di G.M. n. 224 del 13-10-2010 (all.2). Ai sensi di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 090.922280L e all'indirizzo e mail avvantonialacava@gmail.com

CONVENUTO

CONTRO

la sig.ra Vento Marcella, rappresentata e difesa dall'aw. Giuseppe Giunta

ATTRICE.

Con atto di citazione notificato in data 04-08-2010, la Sig.ra Vento Marcella conveniva in giudizio il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco p.t., per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Milazzo in ordine al sinistro del 20-04-2008, occorsole, a suo dire, mentre " percorreva in bicicletta la via Tukery di Milazzo all'altezza della piazza sita di fronte al Tiro a

segno", e per l'effetto condannare il convenuto ai risarcimento di tutti i danni riportati in seguito al sinistro de quo.

Con il presente atto si costituisce il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., contestando integralmente le deduzioni e richieste avversarie, perché destituite di fondamento fattuale e giuridico, oltretutto generiche ed indeterminate per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare si eccepisce la

1) Nullità dell'atto di citazione per carenza di uno dei requisiti essenziali ex art. 163 n. 7 c.p.c. siccome indicato dall'art. 168 c.p.c.

L'attrice, nell'atto introduttivo ha, infatti, omissis di indicare le decadenze ex art. 38 c.p.c. in ordine alla competenza territoriale del Giudice.

Tale avvertimento, a seguito della riforma del codice di rito con legge 69/2009, risulta infatti requisito essenziale della citazione. Conseguentemente il G.I. dovrà dichiarare la nullità di tale atto.

Senza recesso dalla superiore eccezione, nel merito, si deduce

2) Carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto I fatti per cui è causa si sarebbero verificati sulla via Tukery, tratto della meglio conosciuta "Lungomare di ponente".

orbene, detta strada, che si trova fuori dal perimetro urbano, appartiene, ai sensi dell'art. 7 Lett. c) l.12 febbraio 1958 n.126, come modificato dall'art.2 del nuovo codice della strada, all'Ente Provincia di Messina e non al Comune di Milazzo.

Detta proprietà permane in capo all'Ente provinciale sin quando non interviene la cosiddetta "deprovincializzazione" e solo la eventuale finale consegna all'ente comunale in contraddittorio, ne comporta il relativo trasferimento.

Per il tratto stradale in questione mai si è verificata alcuna declassificazione.

Dunque, l'Ente proprietario rimane la Provincia, che, in quanto tale è tenuto anche alla manutenzione, e conseguentemente rimane esclusivo responsabile di quanto si verifichi e/o accada su qualunque tratto di detta strada o su una sua pertinenza o per causa di arredi della stessa, ai sensi dell'art. 24 C.d.S.

Orbene, in considerazione della descrizione siccome effettuata da parte attrice, ogni richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta alla Provincia di Messina, e non al Comune convenuto.

Infatti, l'asserito danno sarebbe stato provocato dalla parziale mancanza di una griglia di protezione di una caditoia, che costituisce parte integrante della strada e/o suo arredo funzionale.

Pertanto, il Comune sin da ora chiede l'estromissione dal presente giudizio perchè non ha la proprietà della suddetta strada.

3) Mancanza di responsabilità del Comune di Milazzo in ordine all'evento, siccome riferito.

Senza recesso dalla superiore eccezione, si espone quanto segue. L'attrice lamenta che, a motivo della presenza di un tombino parzialmente privo di copertura, la stessa "veniva balzata violentemente dalla bicicletta, finendo a terra e urtando in parte con il marciapiede ed in parte con il cassonetto posto nelle immediate vicinanze".

Perché l'Ente sia chiamato a rispondere, eventualmente, di una responsabilità in riferimento all'accadimento per cui è causa, è necessario che l'attrice dia la rigorosa prova ai sensi dell'art. 2697 c.c della presenza degli elementi costitutivi del fatto e, per gli effetti, l'esistenza dell'insidia e/o trabocchetto non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità tra fatto e danno, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, laddove l'Ente ha in capo a sé una responsabilità di carattere oggettivo, che può essere esclusa solo dal fattore "caso fortuito", da intendersi nel suo significato più ampio in cui è compreso il fatto del terzo ed il fatto del danneggiato. In tal senso vedasi ex multis cass. 19 Febbraio 2008, n.4279, Cass. 1 0.03.2005, n.5326.

La generica esposizione dei fatti porta ad escludere categoricamente la presenza di detti elementi laddove il fatto si è verificato in un orario in cui vi sarebbe stata massima visibilità e sicuramente in una giornata che consentiva di muoversi in bicicletta.

Incombe, inoltre, sulla stessa parte attrice la prova che la pubblica amministrazione convenuta, ove proprietaria, abbia effettivi disponibilità e controllo della strada e che da questi sia derivato il danno lamentato.

Infatti, non si può sottacere che il luogo teatro dell'asserito evento costituisce parte di una strada che per le sue caratteristiche, estensione e modalità d'uso forma oggetto di una obbligazione generale e diretta da parte dei terzi che limita, in concreto, la possibilità di eventuale custodia e di vigilanza sulla cosa

in modo continuo ed efficace (v. cass. civ. Sez. 3° 31/07/2002 n. 11366 e cass. Civ. Sez. 3° 2/04/2004 n. 6515).

PerÈanto, nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice dovesse riconoscere in capo all'Ente convenuto la titolarità della strada in questione, l'attrice non può, per le motivazioni esposte, invocare la responsabilità del Comune di Milazzo ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2051, c.c., per non aver garantito il buono stato di manutenzione della strada de qua.

4) Responsabilità della attrice nella causazione del sinistro

L'attrice, a suffragio della prova del fatto lamentato, produce un corredo fotografico, che, a parte la sua lacunosità e genericità – atteso che non è dato capire se le fotografie si riferiscono effettivamente alla via ove si sarebbero verificati i fatti per cui è causa, lo stesso, chiarisce che il tombino per la raccolta delle acque reflue non poteva costituire assolutamente "insidia e trabocchetto", essendo lo stesso, per forma, dimensioni, collocazione e stato (non coperto da acqua e/o foglie e/o altro materiale) del tutto visibile all'utente della strada, che, utilizzando l'ordinaria diligenza, accortezza e prudenza, se ne sarebbe potuto accorgere per tempo ed evitarlo.

Né la velocità raggiungibile, andando in bicicletta, può essere tale da non poter eventualmente consentire di avvedersi per tempo e di evitare così la caduta.

Ricorre, pertanto, in tale fattispecie quell'elemento di "caso fortuito, che, come fattore esterno, esclude la responsabilità del "custode": Cass. 26.novembre 2006, n.25243.

Analogamente, per l'affermazione di responsabilità del custode occorre che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario

dell'evento nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento": (Cass. Sezione terza 21 settembre 6 ottobre 2010 n. 20757).

Infatti, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso Del bene demaniale, tanto in ipotesi di responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051" c.c., esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è

idoneo, come nel caso specifico lo è, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso.

In ogni caso, e senza recesso dalla superiore eccezione, e nella denegata ipotesi che l'attrice provasse la fondatezza dei fatti, non può non evidenziarsi nel suo comportamento, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma Lo, con conseguente diminuzione di responsabilità dell'Ente in proporzione dell'incidenza causale del comportamento del danneggiato, che, oltretutto, doveva conoscere bene la zona, essendo una strada che normalmente viene percorsa per la classica "passeggiata domenicale" in bicicletta.

5) In ordine al quantum

Senza recesso dalle superiori eccezioni, e sempre che venga raggiunta la piena prova sull'an, assolutamente spropositate ed eccessive appaiono le richieste risarcitorie avanzate dalla signora Vento per quanto riguarda l'entità dell'invalidità permanente ed inabilità siccome richieste, sia per la relativa quantificazione.

Anche di ciò la parte parte dovrà fornire prova rigorosa e puntuale. Non dovuto in ogni caso è il danno morale, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, che ne hanno ricondotto la sua rilevanza nell'alveo del danno biologico.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Comune di Milazzo in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

- a) in via preliminare, dichiarare ai sensi dell'art. 168 c.p.c., la nullità per carenza di uno degli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c.;
- b) in subordine e senza recesso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Milazzo, atteso che non è proprietario della strada ove si è verificato l'evento;
- c) nel merito, e in via ancor più gradata, rigettare con la più idonea statuizione le domande attoree, anche quelle di ordine istruttorio, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- d) in ogni caso, e senza recesso dalle superiori domande, ritenere e Vento Marcella si è resa corresponsabile per che la sig.ra della caduta nella misura che verrà accertata in corso di causa

e) in via più gradata, ove venisse accertata la responsabilità del di Milazzo nella causazione dell'evento, ritenere e dichiarare eccessiva e sproporzionata la misura del risarcimento del danno siccome richiesta da parte attrice.

f) Con riserva di ulteriori richieste anche di ordine probatorio da formulare nei termini di legge

g) Con vittoria di spese e compensi di lite.

h) Salvis iuribus.

Si depositano ed offrono in comunicazione i documenti allegati in narrativa.

Milazzo, 20.01.2011.

Avv. Antonia La Cava."

- che alla prima udienza del 21 gennaio 2011, su richiesta di parte attrice, il Giudice ~~Istruttore~~ ha disposto il rinvio dell'udienza al 13/07/2011 ore di rito, per l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della provincia di Messina.

- che con il presente atto, la Sig.ra Vento Marcella, come sopra rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, propone anche nei confronti della Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutte le domande formulate nell'atto di citazione e negli atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente trascritte.

A tal fine, pertanto, la Sig.ra Vento Marcella, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

- la provincia di Messina, in persona del presidente *pro tempore*, con sede in Corso Cavour, 87, a comparire dinanzi al Tribunale di Milazzo – G.I. Dott. G. Martello, all'udienza del 13/07/2011 ore di rito, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in mancanza si procederà in Sua contumacia per ivi sentire accogliere le medesime conclusioni formulate nell'atto di citazione nei confronti del Comune di Milazzo e, dunque,

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - **accertare e dichiarare** la responsabilità della Provincia di Messina per le lesioni, patrimoniali, subite dalla Sig.ra Marcella Vento a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, - **condannare** il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura di € 15.750,00 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del

sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via istruttoria chiede

a) ammettersi interrogatorio formale, della parte convenuta sui capitoli di cui in premessa nell'atto di citazione qui trascritto e che in questa sede s'intendono riportati, preceduti dalle parole "Vero che ...?" b) ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze di fatto. Indica a testi i signori Cattafi Giuseppe, e Puglisi Francesco, riservando l'indicazione di altri testi nei termini di legge. c) Ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura e l'entità delle lesioni patrimoniali subite dalla signora Vento Marcella. Con riserva di articolare ulteriore mezzi di prova, testimoniale e documentale, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.

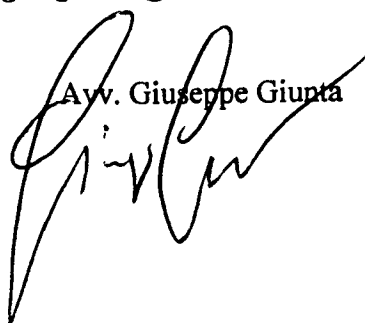
Si offrono in comunicazione, mediante deposito in fascicolo di parte, i seguenti atti e documenti: 1) copia riproduzione fotografica 2) copia certificazione medica 3) copia raccomandata a.r. relativa alla messa in mora del Comune di Milazzo e successiva lettera del 23/05/08, lettera del Comune del 13/05/08. 4) copia relazione del dottor Miano.

Si dichiara che ai sensi del D.P.R. 115/2002, il presente atto non modifica il valore della causa.

Si comunica, inoltre, che ogni eventuale comunicazione e notificazione potrà essere effettuata al seguente numero di fax 0909223545, ovvero all'indirizzo di posta elettronica che qui di seguito si indica **studiolegalegiunta@tiscali.it**".

Milazzo, 29 marzo 2011

Avv. Giuseppe Giunta



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011, il giorno 04... del mese di ...A.P.R.I.L.E... = Aprile..., sulle istanze come in atti della Sig.ra Vento Marcella e del suo procuratore legale domiciliatario, Avv. Giuseppe Giunta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti, presso il Tribunale di Milazzo - Sez. distaccata di Barcellona Pozzo di Gotto, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

- Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro tempore, corso Cavour, n. 87, Palazzo dei Leoni, Cap 98122.

a mezzo del servizio postale mediante
operatore in plico racc. A.R. n° 76429227741-9
Ufficio Postale di Milazzo

Milazzo

04 APR. 2011



TRIBUNALE REGIONALE DI BARCELLONA
SEZIONE DI MILAZZO
ASPIRANTE U.N.E.P.
Rosa Grassano

TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
SEZIONE DISTACCATA DI MILAZZO

Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti

98057 MILAZZO

N. 1360 A

del cronologico Civile / Penale

~~UFFICIO NOTIFICAZIONI E PROTESTI~~
~~SEZIONE DISTACCATA~~ MILAZZO
AVVERTENZE

Sulla presente busta devono essere apposti francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Affrancatura e raccomandazione del piego;
2. Affrancatura e raccomandazione dell'avviso di ricevimento.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1- A. Deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona maggiorenne e di età

AG
76429227741-9



76429227741-9

Il rascorsal 10 giorni il piego viene restituito al mittente con l'indicazione COMPIUTA GIACENZA.

Raccomandata A.R. n. _____

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI



PRESIDENTE PROTEPPORE DELLA

PROVINCIA REGIONALE DI RESSIMA

CORSO RAVOUR, 82

PR122

RESSIMA

Postaraccomandata
AP € 8.05
5.04114512 09125

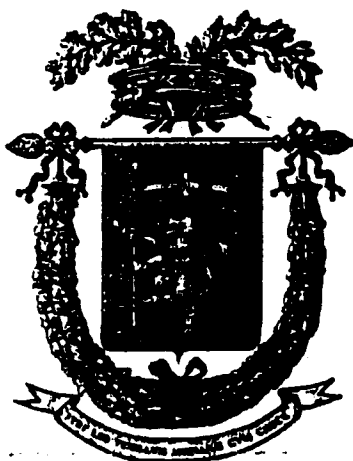


37074 98057 37074 MILAZZO (ME)

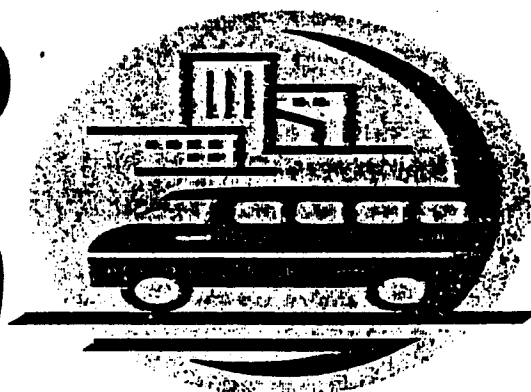


AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

0143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348838 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro